

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

SUL SEGMENTO PROFESSIONALE DI EURONEXT GROWTH MILAN, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DEL “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3% SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

Emittente



Euronext Growth Advisor



Euronext Growth Milan è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con *business* consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Il Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan (“**Euronext Growth Milan PRO**”) è accessibile ai soli investitori professionali, così come individuati nell'Allegato II, Parte 1 e Parte 2 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

Il presente documento è un documento di ammissione su Euronext Growth Milan PRO ed è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione in esso descritta costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definita dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), come successivamente modificato e integrato, e dal regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”). Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto informativo secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli Articoli 94 e 113 del TUF).

Pagina lasciata volutamente in bianco

INDICE

DEFINIZIONI.....	5
AVVERTENZE	9
1. PERSONE RESPONSABILI	10
1.1 RESPONSABILI DEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE.....	10
1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	10
2. FATTORI DI RISCHIO	11
2.1 RISCHI CONNESSI ALLA STRUTTURA DELLE OBBLIGAZIONI	12
2.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CONVERSIONE	12
2.3 RISCHI CONNESSI AL RIMBORSO IN NATURA.....	13
2.4 RISCHI CONNESSI AL RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA	15
2.5 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU EURONEXT GROWTH MILAN PRO, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI.....	16
2.6 RISCHI CONNESSI ALLA POSSIBILITÀ DI REVOCA E SOSPENSIONE DALLA NEGOZIAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE	17
2.7 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI <i>RATING</i> RELATIVO ALL'EMITTENTE ED AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	18
2.8 RISCHIO CONNESSO AL POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI LEGATO AL RIACQUISTO E/O VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL'EMITTENTE.....	18
2.9 RISCHIO CONNESSO AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI	18
3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....	19
3.1 DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI	19
3.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE OBBLIGAZIONI SONO STATE EMESSE.....	19
3.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE	19
3.4 AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI	20
3.5 VALUTA DELLE OBBLIGAZIONI	20
3.6 <i>RANKING</i> DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
3.7 DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	20
(i) <i>RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA (CFR. ARTICOLO 6 REGOLAMENTO POC)</i>	20
(ii) <i>DIRITTO DI CONVERSIONE (CFR. ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO POC)</i>	20
(iii) <i>RIMBORSO IN NATURA (CFR. ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO POC)</i>	21
3.8 TASSO NOMINALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE	21
3.9 DATA DI SCADENZA, MODALITÀ DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO DEL PRESTITO.....	22
3.10 TASSO DI RENDIMENTO.....	22
3.11 FORME DI RAPPRESENTANZA DEI POSSESSORI DELLE OBBLIGAZIONI	23
3.12 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI EMESSI.....	23
3.13 DATA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI	23
3.14 LIMITAZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	23
3.15 REGIME FISCALE.....	23
3.16 COSTI.....	24
3.17 IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE RICHIEDE L'AMMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI.....	24
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO E DESCRIZIONE DELLE MEDESIME.....	24
4.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI SOTTOSTANTI	24
4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI SARANNO EMESSE LE AZIONI DI COMPENDIO	24
4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO	24

4.4	VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO.....	24
4.5	DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO	25
4.6	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONE IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI EMESSI.....	26
4.7	AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI COMPENDIO	26
4.8	LIMITAZIONI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	26
4.9	INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO RESIDUALI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	26
4.10	OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE SULLE AZIONI A DELL’EMITTENTE NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E NELL’ESERCIZIO IN CORSO.....	26
4.11	EFFETTI DI DILUIZIONE	26
5.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	27
5.1	CONSULENTI	27
5.2	LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE	27
5.3	APPENDICE.....	27
	ALLEGATO.....	28
	REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE	28
	IN AZIONI A DI ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA’ BENEFIT	28
	DENOMINATO.....	28
	“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3%, SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”	28
	CODICE ISIN IT0005692279.....	28

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini definiti in altre parti del Documento di Ammissione, si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno dello stesso. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato indicato di seguito ovvero, ove applicabile, nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

- “**ABC Company**” o “**ABC**” o “**Emittente**” o “**Società**”: indica ABC Company S.p.A. – Società Benefit, con sede legale in Via G.B. Pirelli 30, Milano, codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027;
- “**Ammissione a Quotazione**”: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione;
- “**Annuncio al Mercato**”: deve intendersi l’annuncio al pubblico da parte dell’Emittente (nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile) della sottoscrizione degli accordi vincolanti (seppur – se del caso – condizionati) aventi ad oggetto l’Operazione Rilevante. Si precisa che l’Annuncio al Mercato dovrà contenere espressamente l’indicazione della circostanza che l’Emittente qualifichi l’Operazione Rilevante come tale ai fini del presente Regolamento;
- “**Assemblea**”: indica l’assemblea dei soci della Società, in forma ordinaria o straordinaria a seconda dei casi;
- “**Aumento di Capitale a Servizio del Prestito**”: indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 13.500.000 (*tredecimilionicinquecentomilaeuro*), di cui massimi Euro 27.000 (*ventisettemila*) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 13.473.000 (*tredecimilioniquattrocentosettantatremila*) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.700.000 (*duemilionsettecentomila*) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a valere sulla delega *ex* Art. 2420-*ter* del Codice Civile conferita dall’Assemblea in data 30 aprile 2024;
- “**Azioni**”: indica congiuntamente le Azioni A e le Azioni B;
- “**Azioni A**”: indica le azioni ordinarie della Società di categoria A, prive dell’indicazione del valore nominale e ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan PRO alla data del presente Regolamento;
- “**Azioni B**”: indica le azioni ordinarie della Società di categoria B, prive dell’indicazione del valore nominale e non quotate;
- “**Azioni di Compendio**” indica le massime n. 2.700.000 (*duemilionsettecentomila*) Azioni A, rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio del Prestito e irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento POC;
- “**Borsa Italiana**”: Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6;
- “**Codice Civile**”: indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modificazioni e

integrazioni;

- “**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società;
- “**CONSOB**”: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede legale in Roma, Via G.B. Martini, n. 3;
- “**Costi di Emissione e Ammissione**”: indica i costi, oneri e spese sostenuti dall’Emittente per l’emissione del Prestito e la successiva Ammissione a Quotazione delle Obbligazioni posti a carico degli Obbligazionisti, in ogni caso fino a concorrenza dell’importo massimo di complessivi Euro 50.000;
- “**Data del Documento di Ammissione**” o “**Data di Ammissione**”: indica la data di decorrenza dell’ammissione delle Obbligazioni su Euronext Growth Milan PRO stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana. Tale data coincide con la data di pubblicazione del Documento di Ammissione;
- “**Data di Emissione**”: indica il 25 maggio 2026;
- “**Data di Inizio delle Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni su Euronext Growth Milan PRO, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana;
- “**Data di Rimborso in Natura**”: indica la data in cui gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti, ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 9 del Regolamento;
- “**Data di Scadenza**”: indica il 30 dicembre 2030;
- “**Diritto di Conversione**”: indica il diritto secondo le previsioni indicate all’Art. 8 del Regolamento POC;
- “**Documento di Ammissione**”: indica il presente documento di ammissione;
- “**Euronext Growth Advisor**” o “**EGA**” o “**EnVent**”: Indica EnVent Italia SIM S.p.A., con sede legale in Via degli Omenoni n. 2, Milano;
- “**Euronext Growth Milan PRO**” o “**EGM PRO**”: indica il Segmento Professionale di Euronext Growth Milan;
- “**Euronext Growth Milan**” o “**EGM**”: indica l’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana;
- “**Euronext Securities Milan**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale a Milano, Piazza degli Affari n. 6;
- “**Obbligazioni**”: indica le massime n. 12.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 1.000,00 (*mille/00*) cadauna, in taglio non frazionabile, che costituiscono il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026-2030 – 3%, salvo*”

Operazione Rilevante”, convertibili in Azioni di Compendio e rimborsabili in natura ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento POC;

- **“Obbligazionista”**: indica ciascun possessore delle Obbligazioni;
- **“Operazione Rilevante”**: indica qualsivoglia operazione, qualificata di volta in volta come tale da una delibera del Consiglio di Amministrazione, nel contesto della quale l’Emittente acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società e che contempli anche il Rimborso in Natura, in tutto o in parte, del Prestito mediante l’attribuzione agli Obbligazionisti di strumenti finanziari in concambio;
- **“Premio di Conversione”**: indica il premio di conversione in denaro - variabile in dipendenza del Periodo di Esercizio in cui l’obbligazionista eserciterà la facoltà di conversione – riconosciuto dall’Emittente per ogni Obbligazione portata in conversione. In particolare:
 - (i) nel corso del primo periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 300 (trecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione.
 - (ii) nel corso del secondo periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
 - (iii) nel corso del terzo periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
 - (iv) nel corso del quarto periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 120,00 (centoventi/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
 - (v) nel corso del quinto periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione; e
 - (vi) nel corso del sesto periodo di esercizio, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 40,00 (quaranta/00), ferma restando – per la sola ultima finestra di conversione – la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente di aumentare il premio con propria deliberazione;
- **“Prestito”**: indica il *“Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026-2030 – 3%, salvo Operazione Rilevante”*, costituito dalle Obbligazioni;
- **“Periodo di Esercizio”**: indica ciascun periodo di cui ai seguenti punti, congiuntamente, i **“Periodi di Esercizio”** e, ciascuno, un **“Periodo di Esercizio”**
 - (i) ogni qualvolta l’Emittente comunichi la propria intenzione di procedere al Rimborso Anticipato, nel periodo che verrà di volta in volta specificamente indicato nella Comunicazione Rimborso Anticipato ai sensi del punto (iii) del Paragrafo 7.1.1 del Regolamento POC; e
 - (ii) il periodo compreso tra il 1 settembre 2026 e il 25 settembre 2026;
 - (iii) il periodo compreso tra il 1 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026;
 - (iv) il periodo compreso tra il 1 dicembre 2027 e il 17 dicembre 2027;

- (v) il periodo compreso tra il 1 dicembre 2028 e il 15 dicembre 2028;
- (vi) il periodo compreso tra il 3 dicembre 2029 e il 14 dicembre 2029;
- (vii) il periodo compreso tra il 2 dicembre 2030 e il 17 dicembre 2030;
- “**Rapporto di Conversione**”: indica il rapporto sulla base del quale sarà effettuata la conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio e cioè n. 200 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione;
 - “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”: indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, approvato e pubblicato da Borsa Italiana, come successivamente modificato e integrato;
 - “**Regolamento POC**”: indica il regolamento recante la disciplina delle Obbligazioni, allegato al presente Documento di Ammissione;
 - “**Rimborso in Natura**”: indica il rimborso delle Obbligazioni attraverso l’assegnazione di uno o più strumenti finanziari in concambio, ottenibile dagli Obbligazionisti ogni qualvolta l’Emittente perfezioni un’Operazione Rilevante;
 - “**Statuto**”: indica lo statuto sociale di ABC Company in vigore alla Data di Ammissione, disponibile sul relativo sito *internet* all’indirizzo www.abccompany.it;
 - “**Strumenti in Concambio**”: indica gli strumenti finanziari che possono essere ottenuti da parte degli Obbligazionisti in caso di Rimborso in Natura;
 - “**TUF**”: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

AVVERTENZE

Il presente Documento di Ammissione non è destinato ad essere pubblicato, distribuito o diffuso (direttamente e/o indirettamente) in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America nonché in qualsiasi altro Paese in cui la pubblicazione, distribuzione o diffusione del Documento di Ammissione richieda l'approvazione delle competenti Autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“**Altri Paesi**”).

Gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono stati e non saranno registrati in base al *Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America e negli Altri Paesi né potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, fatto salvo il caso in cui l'Emittente si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari e pertanto gli investitori sono tenuti ad informarsi sulla normativa applicabile in materia nei rispettivi Paesi di residenza e ad osservare tali restrizioni. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni e osservare dette restrizioni. La violazione delle restrizioni previste potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

Il trattamento fiscale inerente gli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione dipende dalla situazione individuale di ciascun detentore e può essere soggetto a modifiche in futuro; conseguentemente, il presente Documento di Ammissione non può, pertanto, in alcun caso, intendersi redatto al fine di rendere un parere, una consulenza legale o una *tax opinion* in relazione al trattamento fiscale dei relativi strumenti finanziari. Ciascun potenziale investitore è invitato, pertanto, a valutare l'eventuale investimento sulla base di autonome consulenze contabili, fiscali e legali e dovrebbe altresì ottenere dai propri consulenti finanziari un'analisi circa l'adeguatezza dell'operazione, i rischi, le coperture e i flussi di cassa associati all'operazione, nella misura in cui tale analisi è appropriata per valutare i benefici e rischi dell'operazione stessa.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento degli strumenti finanziari oggetto del presente Documento di Ammissione, gli investitori sono invitati a valutare con attenzione tutte le informazioni contenute nel presente documento, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e agli strumenti finanziari offerti.

Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite altresì nel documento di ammissione delle Azioni A, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.abccompany.it) nel contesto della riammissione a quotazione avvenuta il 22 dicembre 2021 e nell'ulteriore documentazione ivi reperibile.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di Responsabilità

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni e i dati in esso contenuti sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari dell'Emittente di seguito descritti, congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Documento di Ammissione. Maggiori informazioni in relazione all'Emittente, al settore in cui opera e ai relativi fattori di rischio, possono essere reperite altresì nel documento di ammissione delle Azioni A, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.abccompany.it) nel contesto della riammissione a quotazione avvenuta il 22 dicembre 2021 e nell'ulteriore documentazione ivi reperibile.

L'investimento nelle Obbligazioni presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari di società ammesse alle negoziazioni in un mercato non regolamentato.

Il Prestito è stato strutturato (i) come strumento di partecipazione indiretta a talune Operazioni Rilevanti promosse dall'Emittente, con previsione di rimborso, in tutto o in parte, mediante attribuzione di strumenti finanziari in concambio, e/o (ii) come strumento idoneo a consentire, previa conversione in Azioni A, un'esposizione alle performance delle partecipate dell'Emittente, con conseguente riduzione dell'esposizione dell'Emittente al rimborso in denaro alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento POC. Le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche delle Azioni A già in circolazione alla data della loro emissione e presenteranno quindi, salvo revoca delle stesse dall'ammissione alla negoziazione su EGM PRO, gli elementi di rischio proprio di un investimento in azioni della medesima natura ammesse alla negoziazione presso sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, agli Obbligazionisti è riconosciuto, ogniqualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, il diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari, ai termini di volta in volta stabiliti dall'Emittente medesimo nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento POC.

Al fine di valutare se le Obbligazioni, che sono caratterizzate da taluni elementi di complessità, siano compatibili con il profilo di rischio desiderato, gli investitori sono invitati, tra l'altro, a tener conto dei seguenti aspetti:

- (i) il Diritto di Conversione potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti in uno dei Periodi di Esercizio;
- (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni A assegnate agli Obbligazionisti presenteranno gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari negoziati presso un sistema multilaterale di negoziazione (salvo revoca delle stesse dall'ammissione alla negoziazione su EGM PRO); pertanto, i rispettivi titolari potrebbero incontrare difficoltà di disinvestimento in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate contropartite e/o il ricavato di tale vendita potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato;
- (iii) la facoltà, per Obbligazionisti, di richiedere e ottenere il Rimborso in Natura potrà essere esercitata solo laddove l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante e i termini di tale Rimborso in Natura saranno di volta in volta stabiliti dall'Emittente, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento POC;
- (iv) gli interessi sono riconosciuti in Azioni A limitatamente alle Obbligazioni per cui sia

richiesto l'esercizio del Diritto di Conversione o il Rimborso in Natura.

2.1 **Rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni**

L'acquisto delle Obbligazioni da parte degli Investitori presenta dei rischi legati alla struttura specifica delle medesime. In particolare, il prezzo di mercato delle Obbligazioni dipende da una molteplicità di fattori ed eventi, alcuni dei quali non controllabili dall'Emittente, e potrebbe essere soggetto a fluttuazioni, anche significative.

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è considerato di alta rilevanza.

In considerazione della struttura delle Obbligazioni, l'evoluzione del relativo valore di mercato nel tempo dipende da numerosi elementi, quali: (i) il prezzo delle Azioni A e la relativa volatilità; (ii) incrementi e/o diminuzioni dei tassi di interesse; e (iii) il perfezionamento, da parte dell'Emittente, di un'Operazione Rilevante e le condizioni alle quali gli Obbligazionisti potranno richiedere il Rimborso in Natura e vedersi assegnati Strumenti in Concambio (iv) la circostanza che l'ammontare complessivo delle Obbligazioni in circolazione (c.d. *outstanding*) possa variare nel tempo, potendo essere incrementato mediante l'emissione di ulteriori tranches del Prestito ovvero ridotto per effetto dell'esercizio del Diritto di Conversione o del Rimborso in Natura, con possibili effetti sul valore di mercato delle Obbligazioni.

In particolare, si evidenzia che, in considerazione del Diritto di Conversione attribuito agli Obbligazionisti e del Rapporto di Conversione individuato in misura fissa (n. 200 Azioni A ogni n. 1 Obbligazione), una diminuzione del prezzo delle Azioni A potrebbe comportare una diminuzione del valore delle Obbligazioni; viceversa, un aumento del prezzo delle Azioni A potrebbe comportare un aumento del valore delle Obbligazioni. Parimenti, incrementi e diminuzioni della volatilità del prezzo delle Azioni A potrebbero influire sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, dal momento che gli Obbligazionisti potranno richiedere e ottenere il Rimborso in Natura di tutte o parte delle proprie Obbligazioni ogniqualevolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, il valore di mercato delle stesse dipenderà altresì dall'apprezzamento, da parte del mercato, delle Operazioni Rilevanti annunciate dall'Emittente e dei termini di Rimborso in Natura definiti di volta in volta dal medesimo (nel rispetto delle condizioni generali stabilite nel Regolamento POC).

In aggiunta, si evidenzia che il Regolamento POC prevede che agli Obbligazionisti siano riconosciuti interessi regolati in Azioni A nel caso in cui l'Obbligazionista richieda, prima della Data di Scadenza, l'esercizio del Diritto di Conversione o il Rimborso in Natura.

2.2 **Rischi connessi all'esercizio del Diritto di Conversione**

In considerazione delle naturali fluttuazioni del prezzo delle Azioni A, sussiste il rischio che non risulti conveniente per gli Obbligazionisti esercitare il Diritto di Conversione durante i Periodi di Esercizio. Laddove gli Obbligazionisti esercitano il Diritto di Conversione, si vedranno assegnate Azioni di Compendio negoziate su EGM PRO che, salvo revoca, presenteranno gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari negoziati presso un sistema multilaterale di negoziazione.

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio è considerato dall'Emittente di media probabilità di accadimento. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è considerato di media rilevanza.

Durante il Periodo di Esercizio, ciascun Obbligazionista avrà diritto di convertire le proprie Obbligazioni, in tutto o in parte, in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione specificato nel Regolamento POC, pari a n. 200 (*duecento*) Azioni di Compendio ogni n. 1 (*una*) Obbligazione, che sottintende, considerando il Premio di Conversione applicato ad ogni Periodo di Esercizio, una valutazione implicita delle Azioni A come segue:

- Euro 3,5 per Azione A nel primo periodo di esercizio;
- Euro 4,0 per Azione A nel secondo periodo di esercizio;
- Euro 4,2 per Azione A nel terzo periodo di esercizio;
- Euro 4,4 per Azione A nel quarto periodo di esercizio;
- Euro 4,6 per Azione A nel quinto periodo di esercizio;
- Euro 4,8 per Azione A nel sesto ed ultimo periodo di esercizio.

Al riguardo, si evidenzia che il Premio di Conversione è un meccanismo di incentivo economico alla conversione che non modifica il Rapporto di Conversione.

Inoltre, non può esservi certezza circa la convenienza dell'esercizio del Diritto di Conversione da parte degli Obbligazionisti in uno dei Periodi di Esercizio in quanto, *da un lato*, il prezzo delle Azioni A – ammesse, alla Data del Documento di Ammissione, alle negoziazioni su EGM PRO – è per sua natura soggetto a fluttuazioni dipendenti da una molteplicità di fattori ed eventi, alcuni dei quali non controllabili dall'Emittente e, *dall'altro lato*, il Rapporto di Conversione (salvo rettifiche dovute a operazioni straordinarie ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento POC) è individuato in misura fissa.

In caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni A assegnate agli Obbligazionisti presenteranno gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari negoziati presso un sistema multilaterale di negoziazione (salvo revoca delle stesse dall'ammissione alla negoziazione su EGM PRO). In particolare, si sottolinea che il prezzo di mercato delle Azioni di Compendio sarà soggetto a fluttuazioni al pari di quello di tutte le Azioni A e, pertanto, coloro che intendessero liquidare le Azioni di Compendio attribuitegli a fronte dell'esercizio del Diritto di Conversione, potrebbero non recuperare integralmente le somme originariamente corrisposte per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

2.3 **Rischi connessi al Rimborso in Natura**

Sussiste il rischio che gli Obbligazionisti non possano in concreto ottenere il Rimborso in Natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, in quanto tale facoltà è loro riconosciuta solo laddove l'Emittente perfezioni un'operazione di investimento qualificata come un'Operazione Rilevante ai sensi del Regolamento POC dal Consiglio di Amministrazione e tale ultima circostanza dipende da una molteplicità di fattori, alcuni dei quali non controllabili dall'Emittente. Inoltre, si segnala che è facoltà dell'Emittente qualificare di volta in volta un'operazione di investimento promossa da ABC Company quale Operazione Rilevante - non sussiste alcun obbligo per l'Emittente a qualificare una taluna operazione di investimento effettuata o promossa da ABC Company come Operazione Rilevante ai sensi del Regolamento POC. In ultimo, laddove – verificatesi le condizioni previste dal Regolamento POC – gli Obbligazionisti avessero facoltà di richiedere il Rimborso in Natura, non è possibile escludere che (i) le condizioni del Rimborso in Natura stabilite dall'Emittente risultino in concreto sconvenienti per gli Obbligazionisti; (ii) gli Strumenti in Concambio non siano ammessi alle negoziazioni su alcun sistema multilaterale di negoziazione ovvero mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidazione.

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio è considerato dall'Emittente di bassa probabilità di accadimento. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è considerato di bassa rilevanza.

Le Obbligazioni attribuiscono agli Obbligazionisti la facoltà di richiedere e ottenere il Rimborso in Natura di tutte o parte delle proprie Obbligazioni – mediante l'assegnazione di Strumenti in Concambio, ai termini e condizioni di volta in volta stabiliti dall'Emittente – ogniqualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante.

Non v'è, tuttavia, certezza che l'Emittente ponga in essere un'Operazione Rilevante prima della Data di Scadenza, in quanto ciò presuppone l'individuazione di una società c.d. *target* idonea e la definizione con la medesima di accordi reputati soddisfacenti dal *management* dell'Emittente, pur in presenza di investimenti originati, strutturati e promossi da ABC Company. Il buon esito di tali attività dipende *tanto* dalle capacità del *management* dell'Emittente, dalla deliberazione dell'Emittente a qualificare un'operazione di investimento promossa da ABC quale Operazione Rilevante, quanto da ulteriori fattori al di fuori del controllo della Società, quali la prospettiva di realizzare un *funding* soddisfacente per una specifica operazione di investimento, il contesto macroeconomico e l'andamento dei mercati. Inoltre, le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure o altre variabili non controllabili dalla Società, potrebbero avere effetti negativi sulla realizzazione di ciascuna Operazione Rilevante. Pertanto, sussiste il rischio che gli Obbligazionisti non abbiano in concreto l'opportunità di esercitare la facoltà di ottenere il Rimborso in Natura loro attribuita dal Regolamento POC.

In aggiunta a quanto precede, si sottolinea che *tanto* gli strumenti finanziari offerti quali Strumenti in Concambio *quanto* la formula sulla base del quale sarà calcolato il numero di Strumenti in Concambio spettante a ciascun Obbligazionista che eserciti la propria facoltà di ottenere il Rimborso in Natura, saranno individuati discrezionalmente dall'Emittente (nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento POC).

Pertanto, sussiste il rischio che:

- (i) l'Emittente individui, quali Strumenti in Concambio, strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni su alcun sistema multilaterale di negoziazione ovvero mercato regolamentato, con conseguente difficoltà, per gli Obbligazionisti che richiedessero il Rimborso in Natura e si vedessero assegnati tali Strumenti in Concambio, di liquidare questi ultimi, fermo restando che:
 - (a) qualora l'Emittente individuasse, quali Strumenti in Concambio, strumenti finanziari negoziati presso un sistema multilaterale di negoziazione o un mercato regolamentato, essi presenteranno ad ogni modo gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari analoghi;
 - (b) in ogni caso, ove il possessore intendesse vendere gli Strumenti in Concambio ricevuti, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni;
- (ii) la formula per il calcolo del numero di Strumenti in Concambio individuata dall'Emittente renda sconveniente per gli Obbligazionisti richiedere il Rimborso in Natura.

2.4 **Rischi connessi al rimborso delle Obbligazioni a scadenza**

Il buon esito dei pagamenti dovuti dall'Emittente a valere sulle Obbligazioni (i.e., pagamento degli interessi ed eventuale rimborso del capitale) non è assistito da alcuna garanzia ulteriore rispetto al patrimonio dell'Emittente. Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, gli Obbligazionisti diventano finanziatori dell'Emittente e assumono il rischio che l'Emittente divenga insolvente o, comunque, non sia in grado di adempiere le proprie obbligazioni di pagamento. I proventi del Prestito non saranno depositati su uno o più conti vincolati, ma saranno pienamente disponibili all'Emittente e depositati su un conto corrente ordinario intestato all'Emittente. Inoltre ciascun Obbligazionista è esposto al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e non si può escludere che la Società possa essere oggetto di pretese risarcitorie e/o procedimenti giudiziari da parte di soggetti terzi a valere anche sui proventi del Prestito, ovvero che i proventi del Prestito possano essere oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio è considerato dall'Emittente di bassa probabilità di accadimento. Tenuto conto di quanto precede, il rischio di cui al presente Paragrafo è considerato di bassa rilevanza.

Le Obbligazioni costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate sulla base di disposizioni generali e inderogabili di legge.

Coerentemente a quanto previsto nel Regolamento POC, i proventi del Prestito non saranno depositati su uno o più conti vincolati. Pur non essendo l'Emittente, alla Data del Documento di Ammissione, parte di alcun procedimento giudiziale, non è possibile escludere che eventuali soggetti terzi avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche ed eventualmente in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione di qualsivoglia Operazione Rilevante, a valere anche sui proventi del Prestito.

Inoltre, i proventi del Prestito potrebbero essere esposti al rischio connesso alla solidità del sistema bancario qualora gli istituti bancari presso i quali i proventi sono depositati dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione dei depositi in essere o interventi di ristrutturazione che abbiano per effetto limiti alla possibilità di restituire i depositi.

In aggiunta, la Società non può escludere che i proventi del Prestito siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Tenuto conto di quanto precede, si evidenzia che la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito e gli interessi eventualmente maturati sul medesimo, dipende da diversi fattori esogeni rispetto alla Società (e.g., fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera ABC Company, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo).

Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Laddove la Società non fosse in grado, in futuro, di generare sufficienti flussi di cassa per far fronte al proprio

indebitamento, ivi incluso il Prestito e gli interessi eventualmente maturati sul medesimo, potrebbe essere necessario procedere a un rifinanziamento, totale o parziale, del debito ovvero assumere specifiche iniziative in tal senso. Non v'è, inoltre, certezza che un rifinanziamento del debito o le iniziative assunte possano essere realizzati a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito.

2.5 **Rischi connessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan PRO, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni**

Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni sussiste il rischio che, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, non si formi o non si mantenga un mercato liquido delle Obbligazioni che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità generalizzati, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative, del loro prezzo di mercato.

Le Obbligazioni non saranno quotate su un mercato regolamentato italiano bensì verranno scambiate sul sistema multilaterale di negoziazione EGM PRO, dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita e riservato esclusivamente ai soli investitori professionali, dove saranno negoziate tramite asta giornaliera. Un investimento in strumenti finanziari negoziati su EGM PRO può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

In particolare, si segnala che non è prevista la nomina di un soggetto incaricato di svolgere attività di *market making* sulle Obbligazioni. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che, successivamente all'ammissione alle negoziazioni, si formi o si mantenga un mercato sufficientemente liquido delle Obbligazioni. Tale circostanza potrebbe incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni e sulla possibilità per gli investitori di disinvestire le stesse prima della scadenza, ovvero di farlo a condizioni economiche soddisfacenti.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore incontri difficoltà nel reperire una controparte e, quindi, nel liquidare l'investimento, potrebbe correre il rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni all'atto dell'emissione, dovrà essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Inoltre, qualora gli Obbligazionisti decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. Infatti, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su EGM PRO, il relativo valore di mercato potrebbe essere soggetto a fluttuazioni anche significative in relazione a una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, *inter alia*: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

In aggiunta a quanto precede, l'incertezza della situazione macroeconomica – anche a causa delle tensioni tra Stati Uniti d'America, i paesi dell'Unione Europea e la Cina, del conflitto tra l'Ucraina e la Federazione Russa – potrebbe avere effetti in termini di aumento della volatilità dei mercati. Tali incertezze potrebbero avere effetti negativi, anche significativi, sul prezzo di mercato delle Obbligazioni, indipendentemente dalle condizioni finanziarie dell'Emittente o dai relativi risultati.

In generale, un investimento in strumenti finanziari negoziati su EGM PRO può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato. Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che EGM PRO è un sistema multilaterale di negoziazione e, pertanto, all'Emittente, in qualità di società ammessa su Euronext Growth Milan PRO, non si applicano le norme previste per le società quotate su un mercato regolamentato e, in particolare, le regole sulla *corporate governance* previste dal TUF, fatte salve alcune limitate eccezioni, quali, ad esempio, le norme applicabili agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante previste dal TUF ove ricorrano i presupposti di legge. Alcune norme relative alle offerte pubbliche di acquisto e alle partecipazioni rilevanti nonché al voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono volontariamente richiamate nello Statuto. Si precisa che né CONSOB né Borsa Italiana hanno esaminato né approvato il Documento di Ammissione.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio di Euronext Growth Milan PRO è rappresentata da un limitato numero di emittenti, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali emittenti possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, compresi, quindi, le Obbligazioni emesse da ABC Company.

2.6 **Rischi connessi alla possibilità di revoca e sospensione dalla negoziazione degli strumenti finanziari dell'Emittente**

Successivamente alla Data di Inizio delle Negoziazioni, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione o la revoca dalla negoziazione delle Obbligazioni e delle Azioni A al verificarsi di determinate circostanze (diverse dal translisting su un mercato regolamentato) previste ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Sussiste, pertanto, il rischio che l'investitore diventi titolare di Obbligazioni o Azioni A non negoziate, in modo temporaneo o permanente, su alcun sistema multilaterale di negoziazione e pertanto di difficile liquidabilità.

Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Obbligazioni, nei casi in cui:

- (i) l'Emittente non provveda alla sostituzione dell'Euronext Growth Advisor entro 6 (sei) mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza dello stesso;
- (ii) le Obbligazioni e/o le Azioni A siano state sospese dalle negoziazioni per almeno 6 (sei) mesi;
- (iii) siano revocate le Azioni A dalla negoziazione;
- (iv) intervenga la revoca delle Azioni A su richiesta dall'Emittente a seguito di una qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, che venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

Laddove fosse disposta la revoca delle Obbligazioni e delle Azioni A dalle negoziazioni su EGM PRO, l'investitore diverrebbe titolare di strumenti finanziari non negoziati su alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento.

2.7 **Rischi connessi all'assenza di *rating* relativo all'Emittente ed al Prestito Obbligazionario**

Alle Obbligazioni offerte non è attribuito alcun giudizio di rating né è prevista una richiesta di rilascio di tale giudizio. Pertanto, l'investitore è esposto al rischio di sottoscrivere un titolo di debito che non ha ricevuto un giudizio di merito di credito determinato dalle agenzie specializzate di rating.

Il *rating* attribuito a una società dalle agenzie abilitate costituisce una valutazione della capacità di un emittente di assolvere gli impegni finanziari relativi agli strumenti finanziari emessi. Alla Data del Documento di Ammissione, né all'Emittente né alle Obbligazioni è stato assegnato un *rating*, né alla medesima data è previsto che tale *rating* venga assegnato. L'Emittente quindi non è stata, alla Data del Documento di Ammissione, né è previsto che sarà, oggetto di una valutazione indipendente circa il proprio merito di credito.

Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato all'Emittente ovvero alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo a un investimento nell'Emittente ovvero nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante e immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione o addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

L'assenza di *rating* potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni, nonché avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle stesse.

2.8 **Rischio connesso al potenziale conflitto di interessi legato al riacquisto e/o vendita delle Obbligazioni da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto e/o nella vendita delle Obbligazioni, fissando il prezzo di ciascun ordine di acquisto e/o vendita.

2.9 **Rischio connesso al trattamento fiscale delle Obbligazioni**

Non è possibile prevedere se il regime fiscale applicabile agli interessi e altri proventi derivanti dalle Obbligazioni potrà subire eventuali modifiche nel corso della vita delle Obbligazioni medesime né, pertanto, può essere escluso che in caso di modifiche i rendimenti attesi possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente corrisposti alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli Obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta applicabili, dovessero essere riferite alle Obbligazioni o alle quali le Obbligazioni vengano comunque a essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi derivanti dalle Obbligazioni rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa fiscale applicabile, a esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini alcun obbligo per l'Emittente di corrispondere agli Obbligazionisti importi aggiuntivi a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

Per informazioni sul regime fiscale delle Obbligazioni, si veda la Sezione 3, Paragrafo 3.15 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

3.1 Descrizione delle Obligazioni

Il Documento di Ammissione ha a oggetto l'ammissione alle negoziazioni su EGM PRO di massime n. 12.000 Obligazioni, in linea con la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2025, del valore nominale di Euro 1.000,00 (*mille/00*) cadauna, in taglio non frazionabile, emesse da ABC Company al 100% del relativo valore nominale, ossia al prezzo di Euro 1.000,00 (*mille/00*) per ciascuna Obbligazione, convertibili in Azioni di Compendio, e rimborsabili in natura ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento POC.

Le Obligazioni costituiscono il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company 2026-2030 – 3% salvo Operazione Rilevante*” e sono identificate dal codice ISIN IT0005692279.

Le Obligazioni costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate sulla base di disposizioni generali e inderogabili di legge.

Le Obligazioni sono disciplinate dal Regolamento POC, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.abccompany.it, sezione “*Investor Relations*” e allegato al Documento di Ammissione, e conferiscono ai loro possessori, tra le altre cose:

- (i) a partire dal 1 gennaio 2027, il diritto a vedersi corrisposti interessi in denaro nel solo caso in cui l'Obbligazionista, prima della Data di Scadenza, non abbia ottenuto un Rimborso in Natura a seguito dell'annuncio di una Operazione Rilevante o non abbia esercitato il Diritto di Conversione in un Periodo di Esercizio; negli altri casi gli interessi saranno corrisposti in Azioni A, in base al Rapporto di Conversione e con arrotondamento per difetto, non riconoscendo il diritto sui resti; e
- (ii) il Diritto di Conversione, secondo quanto meglio descritto nella Sezione 3, Paragrafo 3.7(ii), del Documento di Ammissione; e
- (iii) la facoltà di richiedere e ottenere il Rimborso in Natura, ogniqualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, secondo quanto meglio descritto nella Sezione 3, Paragrafo 3.7(iii), del Documento di Ammissione.

3.2 Legislazione in base alla quale le Obligazioni sono state emesse

Le Obligazioni e il Regolamento POC sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obligazioni ovvero con il Regolamento POC sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

3.3 Regime di circolazione

Le Obligazioni sono titoli nominativi e assoggettati al regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan, con sede in Piazza degli Affari, n. 6, 20123 Milano. Conseguentemente, ogni operazione avente a oggetto le Obligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata

presso Euronext Securities Milan.

Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio delle certificazioni di cui agli Articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

3.4 **Ammontare delle Obbligazioni**

L'ammontare massimo delle Obbligazioni ammesse alle negoziazioni su EGM PRO è complessivamente pari a Euro 12.000.000 (*dodici milioni/00*).

3.5 **Valuta delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.

3.6 **Ranking degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

L'Emittente sarà libera di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa.

All'Emittente non si applica la Direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

3.7 **Diritti connessi agli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche.

(i) Rimborso delle Obbligazioni a scadenza (cfr. Articolo 6 Regolamento POC)

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento POC, ovvero di Rimborso in Natura ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento POC, saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi eventualmente maturati ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento POC.

(ii) Diritto di Conversione (cfr. Articolo 8 del Regolamento POC)

Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") nel Periodo di Esercizio e secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento POC e in seguito brevemente descritti.

Gli Obbligazionisti interessati potranno esercitare il proprio diritto di conversione mediante richiesta da presentare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente in qualunque Giorno Lavorativo compreso in un Periodo di Esercizio (la "**Richiesta di Conversione**").

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare e saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata appena possibile e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di

Esercizio.

Nei casi in cui, all'atto della conversione ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento POC, spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

Inoltre, ciascun Obbligazionista potrà altresì richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio qualora venga resa pubblica la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio diretta agli azionisti dell'Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni A (l'“**OPA**”) diversa da qualsivoglia OPA promossa dallo stesso Emittente sulle proprie Azioni A.

(iii) Rimborso in Natura (cfr. Articolo 9 del Regolamento POC)

A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, ogni qualvolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, tale qualificata a seguito di una delibera del Consiglio di Amministrazione, gli Obbligazionisti avranno diritto di ottenere il Rimborso in Natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni (*i.e.*, il rimborso attraverso l'assegnazione di uno o più Strumenti in Concambio), ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dall'Emittente nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 9 del Regolamento POC.

L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti i termini e le condizioni del Rimborso in Natura mediante apposita comunicazione da trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'Annuncio al Mercato (la “**Comunicazione Operazione Rilevante**”).

Gli Obbligazionisti dovranno comunicare la propria decisione irrevocabile e incondizionata di ottenere, in tutto o in parte, il Rimborso in Natura delle rispettive Obbligazioni presentando all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente un apposito modulo, che sarà messo a disposizione degli stessi contestualmente alla Comunicazione Operazione Rilevante, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e comprensivo della documentazione ancillare e di supporto eventualmente richiesta.

Gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta nel minor tempo tecnico possibile dopo il completamento dell'Operazione Rilevante. Resta inteso che nei casi in cui sia previsto che il Rimborso in Natura avvenga tramite strumenti finanziari per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione: (i) gli stessi saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta quanto prima possibile dopo la relativa Ammissione a Quotazione; e (ii) qualora l'Ammissione a Quotazione non venga perfezionata per qualsivoglia ragione entro 12 (dodici) mesi dalla Comunicazione Operazione Rilevante, non sarà dato corso al Rimborso in Natura.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di Strumenti in Concambio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnati Strumenti in Concambio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

3.8 **Tasso nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare**

Fatta eccezione per quanto descritto nel prosieguo:

- (i) le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3% (tre per cento) a partire dal 1 gennaio 2027 (inclusa) fino alla Data di Scadenza (inclusa);

e

- (ii) gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento posticipato da effettuarsi in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Gli interessi maturati saranno determinati moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000,00 (*mille/00*), per il tasso di interesse di cui al Paragrafo 5.1 del Regolamento POC, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di Euro inferiore), fermo restando che gli interessi in concreto spettanti agli Obbligazionisti saranno calcolati a partire dal 1 gennaio 2027 facendo applicazione della convenzione “*Actual/Actual*”.

In espressa deroga a quanto precedentemente illustrato:

- (i) agli Obbligazionisti saranno riconosciuti interessi in Azioni A in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura;
- (ii) in caso di Rimborso Anticipato, ogni Obbligazione oggetto di rimborso cesserà di produrre interessi alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) e il relativo pagamento sarà effettuato alla Data di Rimborso Anticipato; e
- (iii) in caso di conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento POC, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A in base al Rapporto di Conversione e con arrotondamento per difetto, non riconoscendo il diritto sui resti.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono:

- (i) per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento POC per il pagamento degli interessi; e
- (ii) per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

3.9 **Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito**

La durata del Prestito decorre dalla Data di Emissione, e cioè il 25 maggio 2026, con scadenza il 30 dicembre 2030, salve le ipotesi di conversione e di Rimborso in Natura descritte, rispettivamente, al Paragrafo 3.7, punti (ii) e (iii) del presente Documento di Ammissione.

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento POC, ovvero di Rimborso in Natura ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento POC saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi eventualmente maturati ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento POC (per maggiori informazioni circa gli interessi spettanti agli Obbligazionisti, si rinvia alla Sezione 3, Paragrafo 3.8 del Documento di Ammissione).

3.10 **Tasso di rendimento**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3% (tre per cento), fermo restando quanto previsto all'Art. 5 del Regolamento POC.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni è stato stabilito in data 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società autonomamente, senza avvalersi di esperti indipendenti.

3.11 **Forme di rappresentanza dei possessori delle Obbligazioni**

Ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento POC, per i primi tre esercizi a decorrere dalla Data di Emissione del Prestito, è nominato quale rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **“Rappresentante Comune”**) l'Avv. Carlo Riganti. Il Rappresentante Comune è rieleggibile e può in ogni momento essere revocato o sostituito dall'assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'Articolo 2417 del Codice Civile. Il compenso del Rappresentante Comune è determinato in sede di emissione del Prestito ed è posto a carico degli Obbligazionisti, fermo restando il potere dell'assemblea degli Obbligazionisti di modificarne l'ammontare ai sensi delle disposizioni di legge.

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

L'assemblea degli Obbligazionisti è validamente costituita e delibera ai sensi degli Articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. In deroga a quanto precede, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle modificazioni delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per tutte le altre deliberazioni si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni di legge.

3.12 **Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi**

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2025, con delibera a rogito di Susanna Schneider, Notaio in Settimo Milanese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

3.13 **Data di emissione delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni potranno essere emesse in più tranche. La data di emissione delle massime n. 12.000 Obbligazioni coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni degli stessi su Euronext Growth Milan PRO.

3.14 **Limitazioni alla libera circolazione degli strumenti finanziari**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio e delle Obbligazioni.

3.15 **Regime fiscale**

La normativa fiscale dello Stato Membro dell'investitore (se residente all'interno dell'Unione Europea) e quella del Paese in cui si verifica l'ammissione delle Obbligazioni a negoziazione (l'Italia) possono avere un impatto sul reddito generato dalle Obbligazioni, dalle Azioni di Compendio e dagli Strumenti in Concambio.

Gli investitori sono, pertanto, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni e a verificare la natura, l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle Azioni di Compendio (dividendi o riserve) e l'origine delle somme percepite frutto degli Strumenti in Concambio avendo riguardo anche alla legislazione fiscale dello Stato dell'investitore in presenza di soggetti non residenti in Italia.

3.16 Costi

Saranno a carico degli Obbligazionisti i seguenti costi, oneri e spese (i “Costi”):

- (i) i Costi di Emissione e di Ammissione fino all'importo massimo complessivo di Euro 50.000; nonché
- (ii) i costi, le spese e qualsivoglia tipo di esborso (ivi inclusi eventuali compensi professionali) relativi a: (a) il mantenimento della quotazione delle Obbligazioni su EGM PRO; (b) l'esecuzione di ciascuna Operazione Rilevante; e (c) il Rappresentante Comune.

I Costi saranno ripartiti pro-quota tra tutte le Obbligazioni emesse, in proporzione al rispettivo Valore Nominale, indipendentemente dalla data di emissione della singola tranche. L'Emittente è autorizzato a trattenere o compensare i Costi con qualsiasi importo dovuto agli Obbligazionisti (interessi, premi, rimborso).

3.17 Identità del soggetto che richiede l'ammissione delle Obbligazioni

L'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni su EGM PRO è chiesta dall'Emittente.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO E DESCRIZIONE DELLE MEDESIME

4.1 Tipo e classe delle azioni sottostanti

Il Consiglio di Amministrazione, in data 17 dicembre 2025, ha – *inter alia* – deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 13.500.000 (*tredicimilionicinquecentomilaeuro*), di cui massimi Euro 27.000 (*ventisettemila*) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 13.473.000 (*tredicimilioniquattrocento settantatremila*) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a valere sulla delega *ex Art. 2420-ter* del Codice Civile conferita dall'Assemblea in data 30 aprile 2024, a servizio della conversione delle Obbligazioni emesse nell'ambito del Prestito denominato “*Prestito obbligazionario convertibile ABC Company 2026 - 2030 – 3% salvo Operazione Rilevante*”, ai sensi dell'Articolo 2420-*bis*, secondo comma, del Codice Civile e del pagamento degli interessi in Azioni A.

4.2 Legislazione in base alla quale le azioni saranno emesse le Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e prive dell'indicazione del valore nominale.

Le Azioni di Compendio saranno assoggettate al regime di dematerializzazione e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Euronext Securities Milan.

4.4 Valuta di emissione delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

4.5 **Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

Alla Data del Documento di Ammissione, il capitale sociale è diviso in complessivo numero 16.492.803 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:

- (i) n. 10.995.202 Azioni A; e
- (ii) n. 5.497.601 Azioni B

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti patrimoniali e amministrativi delle Azioni A in circolazione alla data di efficacia della conversione, disciplinati in base alla normativa vigente e allo statuto della Società.

Nello specifico, le Azioni di Compendio:

- (i) saranno, al pari delle Azioni A già in circolazione, nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e avranno godimento regolare;
- (ii) avranno caratteristiche identiche a quelle delle altre Azioni A, ovverosia i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la “**Riserva Sovrapprezzo Azioni A**”) e il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell’ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B; e
- (iii) avranno il medesimo codice ISIN delle altre Azioni A che, alla Data del Documento di Ammissione, è IT0005466294.

Con riferimento al diritto al dividendo, ai sensi dell’Articolo 30 dello Statuto, gli utili distribuibili risultanti dal bilancio della società, al netto quindi dell’accantonamento di una quota pari al 5% a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale, sono destinati come segue:

- (i) una quota pari al 10%, con un massimo di Euro 300.000, è destinata a opere di beneficenza sul territorio italiano identificate dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) fino ad una quota massima pari al 10% è destinata all’acquisizione di partecipazioni, a mezzo di aumento di capitale, in start up italiane identificate dal Consiglio di Amministrazione;
- (iii) il residuo è distribuito a favore dei titolari di Azioni A e Azioni B, in proporzione alle azioni da ciascuno di queste detenute ferma facoltà all’assemblea di destinare ad una riserva straordinaria l’utile di esercizio distribuibile, al netto del suo accantonamento alla riserva legale, in misura non superiore al 35% di questo.

Alla copertura delle perdite di esercizio la società procede utilizzando prioritariamente la riserva straordinaria eventualmente esistente. Qualora la Riserva Sovrapprezzo Azioni A venisse utilizzata a copertura di perdite di esercizio, l’utile di esercizio, al netto solo dell’accantonamento alla riserva

legale, sarà destinato al ripristino della predetta riserva. In tale ipotesi, le destinazioni del risultato di esercizio a mente dei punti (i), (ii) e (iii) che precedono saranno commisurate, al pari della quota del 35% ivi richiamata, all'utile di esercizio al netto dell'accantonamento alla riserva legale e della destinazione al ripristino della Riserva Sovrapprezzo Azioni A.

Per maggiori informazioni sulle Azioni A e per una descrizione puntuale dei diritti connessi alle Azioni B, si rinvia allo Statuto, disponibile sul relativo sito *internet* all'indirizzo www.abccompany.it.

4.6 Delibere, autorizzazioni e approvazione in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati emessi

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera del 17 dicembre 2025, con delibera a rogito di Susanna Schneider, Notaio in Settimo Milanese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

4.7 Ammissione alle negoziazioni delle Azioni di Compendio

Le Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Euronext Securities Milan, appena possibile e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio.

4.8 Limitazioni alla libera circolazione degli strumenti finanziari

Una volta emesse, non sussisteranno limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni di Compendio.

4.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione agli strumenti finanziari

Poiché l'Emittente non è società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani a essa non si applicano le disposizioni di cui agli Articoli 105 e seguenti del Testo Unico della Finanza in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie.

In ossequio alle disposizioni di cui all'Articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth, lo Statuto: (i) include la clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth; e (ii) prevede che si rendano applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli Articoli 108 e 111 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto, disponibile sul relativo sito *internet* all'indirizzo www.abccompany.it.

4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate sulle Azioni A dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Non sono state effettuate offerte pubbliche d'acquisto da terzi sulle Azioni A nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso alla Data del Documento di Ammissione.

4.11 Effetti di diluizione

Trattandosi di aumento di capitale, a servizio della conversione delle Obbligazioni, con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale della Società, sugli attuali azionisti di ABC Company.

La conversione delle Obbligazioni e la conseguente esecuzione dell'aumento di capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione al capitale della Società degli attuali azionisti di ABC Company, che dipenderà in particolare dal numero di Obbligazioni convertite.

5. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

5.1 **Consulenti**

SOGGETTO	RUOLO
ABC Company S.p.A.	Emittente
EnVent Italia SIM S.p.A.	Euronext Growth Advisor

A giudizio dell'Emittente, l'Euronext Growth Advisor opera in modo indipendente dallo stesso Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

5.2 **Luoghi in cui è disponibile il Documento di Ammissione**

Il presente Documento di Ammissione è disponibile nella sezione *Investor Relation* del sito *internet* della Società (www.abccompany.it).

5.3 **Appendice**

La seguente documentazione è allegata al Documento di Ammissione:

- (i) regolamento del “*Prestito obbligazionario convertibile ABC Company 2026 - 2030 – 3% salvo Operazione Rilevante*”

ALLEGATO

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
IN AZIONI A DI ABC COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT**

DENOMINATO

**“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3%, SALVO
OPERAZIONE RILEVANTE”**

CODICE ISIN IT0005692279

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO “PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE ABC COMPANY 2026-2030 – 3%,
SALVO OPERAZIONE RILEVANTE”

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI	5
3. PREZZO DI EMISSIONE.....	5
4. DURATA	5
5. INTERESSI	6
6. RIMBORSO ORDINARIO	6
7. RIMBORSO ANTICIPATO	6
8. DIRITTO DI CONVERSIONE	8
9. RIMBORSO IN NATURA	10
10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE	12
11. REGIME FISCALE	13
12. TERMINI DI PRESCRIZIONE	13
13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE	13
14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE	13
15. MISCELLANEA	14
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	14

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato a essi di seguito attribuito:
- 1.1.1 **“Ammissione a Quotazione”**: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
- 1.1.2 **“Annuncio al Mercato”** deve intendersi l’annuncio al pubblico da parte dell’Emittente (nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile) della sottoscrizione degli accordi vincolanti (seppur – se del caso – condizionati) aventi ad oggetto l’Operazione Rilevante. Si precisa che l’Annuncio al Mercato dovrà contenere espressamente l’indicazione della circostanza che l’Emittente qualifichi l’Operazione Rilevante come tale ai fini del presente Regolamento.
- 1.1.3 **“Assemblea”** indica l’assemblea dei soci dell’Emittente, in sede ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi.
- 1.1.4 **“Aumento di Capitale a Servizio del Prestito”** indica l’aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, per complessivi massimi Euro 13.500.000 (*tredicimilionicinquecentomilaeuro*), di cui massimi Euro 27.000 (*ventisettemila*) a titolo di capitale nominale e massimi Euro 13.473.000 (*tredicimilioniquattrocento settantatremila*) a titolo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato il 17 dicembre 2025 dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente a valere sulla delega *ex art. 2420-ter* del Codice Civile conferita dall’Assemblea in data 30 aprile 2024.
- 1.1.5 **“Azioni A”** indica le azioni ordinarie di categoria A dell’Emittente, prive dell’indicazione del valore nominale, e ammesse alle negoziazioni su EGM PRO alla data del presente Regolamento.
- 1.1.6 **“Azioni di Compendio”** indica le massime n. 2.700.000 (*duemilionesettecentomila*) Azioni A, rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio del Prestito e irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’Articolo 8.
- 1.1.7 **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.8 **“Comunicazione di Rimborso Anticipato”** ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.9 **“Comunicazione Operazione Rilevante”** ha il significato di cui al Paragrafo 9.2.
- 1.1.10 **“Consiglio di Amministrazione”** indica il consiglio di amministrazione dell’Emittente.

- 1.1.11 “**Costi di Emissione e Ammissione**” indica i costi, oneri e spese sostenuti dall’Emittente per l’emissione del Prestito e la successiva Ammissione a Quotazione delle Obbligazioni, posti a carico degli Obbligazionisti in ogni caso fino a concorrenza dell’importo massimo di complessivi Euro 50.000,00.
- 1.1.12 “**Data di Emissione**” indica il 25 maggio 2026.
- 1.1.13 “**Data di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.3.
- 1.1.14 “**Data di Rimborso in Natura**” indica la data in cui gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti, ai termini e alle condizioni di cui all’Articolo 9.
- 1.1.15 “**Data di Scadenza**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.
- 1.1.16 “**EGM**” indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.1.17 “**EGM PRO**” indica il Segmento Professionale di EGM.
- 1.1.18 “**Emittente**” indica la società ABC Company S.p.A. – Società Benefit con sede legale in Milano (Italia), via G.B. Pirelli n. 30, con partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 02471620027.
- 1.1.19 “**Euronext Securities Milan**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6, e denominazione commerciale “*Euronext Securities Milan*”.
- 1.1.20 “**Giorno Lavorativo**” indica ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte sulla piazza di Milano e Roma.
- 1.1.21 “**Importo del Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(i).
- 1.1.22 “**Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.
- 1.1.23 “**Obbligazionisti**” indica i sottoscrittori del Prestito.
- 1.1.24 “**Operazione Rilevante**” indica qualsivoglia operazione, qualificata di volta in volta come tale da una delibera del Consiglio di Amministrazione, nel contesto della quale l’Emittente acquisisca, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale di, ovvero strumenti finanziari emessi da, una società, e che contempli anche il rimborso, in tutto o in parte, del Prestito mediante l’attribuzione agli Obbligazionisti di Strumenti in Concambio.
- 1.1.25 “**Periodo di Esercizio**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.1.
- 1.1.26 “**Periodo di Limitazione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2(ii).
- 1.1.27 “**Prestito**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

- 1.1.28 “**Rapporto di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.3.
- 1.1.29 “**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al Paragrafo 13.1.
- 1.1.30 “**Regolamento**” indica il presente regolamento.
- 1.1.31 “**Richiesta di Conversione**” ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.
- 1.1.32 “**Richieste di Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1(ii).
- 1.1.33 “**Rimborso Anticipato**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.1.
- 1.1.34 “**Rimborso in Natura**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.35 “**Strumenti in Concambio**” ha il significato di cui al Paragrafo 9.1.
- 1.1.36 “**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.37 “**Ulteriori Obbligazioni**” ha il significato di cui al Paragrafo 7.1.2(iii).
- 1.1.38 “**Valore Nominale**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.1.

2. IMPORTO, TAGLIO E TITOLI

- 2.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “*Prestito Obbligazionario Convertibile ABC Company – 3% 2026-2030*” (il “**Prestito**”), di valore nominale complessivo massimo pari a Euro 12.000.000,00 (*dodicimilioni/00*), è costituito da massime n. 12.000 (*dodicimila*) obbligazioni (le “**Obbligazioni**”), del valore nominale di Euro 1.000,00 (*mille/00*) cadauna (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile, convertibili in Azioni di Compendio ovvero rimborsabili in natura ai termini e alle condizioni del presente Regolamento.
- 2.2 Le Obbligazioni sono nominali e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Euronext in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF. Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni, rilasciato da Banca d’Italia, è IT0005692279.
- 2.3 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente.

3. PREZZO DI EMISSIONE

- 3.1 Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al loro Valore Nominale (*i.e.*, 1.000,00 (*mille/00*) per ciascuna Obbligazione).

4. DURATA

- 4.1 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 7, il Prestito ha durata dalla Data di

Emissione fino al 30 dicembre 2030 (la “**Data di Scadenza**”).

5. **INTERESSI**

5.1 Fatta eccezione per quanto previsto al Paragrafo 5.2:

- (i) le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a un tasso fisso nominale annuo lordo pari al 3% (tre per cento) a partire 1 gennaio 2027 (inclusa) fino alla Data di Scadenza; e
- (ii) gli interessi maturati saranno corrisposti con pagamento posticipato da effettuarsi in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

5.2 In deroga a quanto previsto al Paragrafo 5.1:

- (i) agli Obbligazionisti saranno riconosciuti interessi in Azioni A in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura;
- (ii) in caso di Rimborso Anticipato, ogni Obbligazione oggetto di rimborso cesserà di produrre interessi alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) e il relativo pagamento sarà effettuato alla Data di Rimborso Anticipato; e
- (iii) in caso di conversione delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 8, gli interessi maturati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni A in base al Rapporto di Conversione e con arrotondamento per difetto, non riconoscendo il diritto sui resti.

5.3 Gli interessi maturati saranno determinati moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1.000,00 (*mille/00*), per il tasso di interesse di cui al Paragrafo 5.1, con arrotondamento al centesimo di Euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di Euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è “*Actual/Actual*” su base annuale.

5.4 Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

6. **RIMBORSO ORDINARIO**

Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell'Articolo 8 ovvero di Rimborso in Natura, ovvero di Rimborso Anticipato, saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, alla pari, unitamente agli interessi maturati ai sensi dell'Articolo 5, fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 15.1.

7. **RIMBORSO ANTICIPATO**

7.1.1 L'Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato (il “**Rimborso Anticipato**”), in tutto o in parte, delle Obbligazioni, dandone preventiva comunicazione agli Obbligazionisti (la “**Comunicazione di Rimborso Anticipato**”). La Comunicazione di Rimborso Anticipato, dovrà contenere indicazione, tra le altre

cose:

- (i) dell'importo – in linea capitale – oggetto di Rimborso Anticipato (“**Importo del Rimborso Anticipato**”);
- (ii) del termine entro cui ciascun Obbligazionista potrà comunicare alla Società la propria disponibilità a vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare (le “**Richieste di Rimborso Anticipato**”), nonché l'indicazione puntuale dei contenuti e informazioni e delle modalità di trasmissione della Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- (iii) del Periodo di Esercizio del diritto di conversione attribuito agli Obbligazionisti ai sensi del Paragrafo 8.1(i), il quale – in ogni caso – non potrà avere durata inferiore a 5 (*cinque*) Giorni Lavorativi.

7.1.2 Laddove le Richieste di Rimborso Anticipato abbiano a oggetto Obbligazioni:

- (i) di Valore Nominale complessivamente pari all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto comunicato dagli Obbligazionisti nelle relative Richieste di Rimborso Anticipato;
- (ii) di Valore Nominale complessivamente superiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato. Pertanto, ciascun Obbligazionista che abbia manifestato la propria intenzione di vedersi rimborsate anticipatamente tutte o parte delle Obbligazioni di cui è titolare, vedrà il numero di Obbligazioni oggetto della propria Richiesta di Rimborso Anticipato ridotto proporzionalmente fino a concorrenza dell'Importo del Rimborso Anticipato; e
- (iii) di Valore Nominale complessivamente inferiore all'Importo del Rimborso Anticipato, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle sole Obbligazioni oggetto delle Richieste di Rimborso Anticipato e, pertanto, l'Importo Rimborso Anticipato sarà ridotto proporzionalmente.

7.1.3 Entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 7.1.1(ii) – tenuto conto delle Richieste di Rimborso Anticipato secondo quanto previsto al Paragrafo 7.1.2 – l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti:

- (i) le Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato; nonché
- (ii) la data in cui il Rimborso Anticipato dovrà avvenire, fermo restando che tale data dovrà cadere almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la data della comunicazione di cui al presente Paragrafo 7.1.3 (la “**Data di Rimborso Anticipato**”).

7.1.4 Il prezzo di rimborso sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso Anticipato, maggiorato degli interessi maturati sulle medesime e non ancora corrisposti alla Data di Rimborso Anticipato (esclusa) secondo quanto meglio precisato al Paragrafo 5.2(ii).

8. DIRITTO DI CONVERSIONE

8.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 8.6, ciascun Obbligazionista potrà richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio:

- (i) ogni qualvolta l'Emittente comunichi la propria intenzione di procedere al Rimborso Anticipato, nel periodo che verrà di volta in volta specificamente indicato nella Comunicazione Rimborso Anticipato ai sensi del Paragrafo 7.1.1(iii); e
- (ii) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2026 e il 25 settembre 2026 (la "**Prima Finestra di Conversione**");
- (iii) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 (la "**Seconda Finestra di Conversione**")
- (iv) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2027 e il 17 dicembre 2027 (la "**Terza Finestra di Conversione**");
- (v) nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2028 e il 15 dicembre 2028 (la "**Quarta Finestra di Conversione**");
- (vi) nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2029 e il 14 dicembre 2029 (la "**Quinta Finestra di Conversione**");
- (vii) nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2030 e il 17 dicembre 2030 (l'"**Ultima Finestra di Conversione**" e, congiuntamente alle altre finestre di conversione, le "**Finestre di Conversione**");

(ciascun periodo di cui ai precedenti punti, congiuntamente, i "**Periodi di Esercizio**" e, ciascuno, un "**Periodo di Esercizio**").

8.2 Al ricorrere dei presupposti e alle condizioni di cui al Paragrafo 8.1, gli Obbligazionisti interessati potranno esercitare il proprio diritto di conversione mediante richiesta da presentare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente in qualunque Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Esercizio (la "**Richiesta di Conversione**"). Le Richieste di Conversione:

- (i) dovranno contenere indicazione, tra le altre cose, del numero di Obbligazioni portate in conversione e del numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo, determinato in conformità alle applicabili disposizioni del presente Regolamento e tenuto altresì conto degli

interessi maturati, secondo quanto previsto al Paragrafo 5.2(iii); e

- (ii) non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia convocato un'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sino al giorno (incluso) in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea (il "**Periodo di Limitazione**").

8.3 La conversione sarà effettuata sulla base di un rapporto di conversione pari a n. 200 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazioni (il "**Rapporto di Conversione**").

8.4 Per ogni Obbligazione portata in conversione in una Finestra di Conversione, l'Emittente riconoscerà all'obbligazionista un premio di conversione in denaro variabile in dipendenza del Periodo di Esercizio in cui l'obbligazionista eserciterà la facoltà di conversione (il "**Premio di Conversione**"). In particolare, se la conversione avverrà:

- (i) nel corso della Prima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 300 (trecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione.
- (ii) nel corso della Seconda Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iii) nel corso della Terza Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 160,00 (centosessanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (iv) nel corso della Quarta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 120,00 (centoventi/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione;
- (v) nel corso della Quinta Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per ciascuna Obbligazione portata in conversione; e
- (vi) nel corso dell'Ultima Finestra di Conversione, verrà riconosciuto un premio in denaro pari a Euro 40,00 (quaranta/00), ferma restando – per la sola Ultima Finestra di Conversione – la facoltà del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente di aumentare il premio con propria deliberazione.

Per mere finalità di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.5 Nei casi in cui, all'atto della conversione ai sensi del presente Articolo, spetti un

numero non intero di Azioni di Compendio, verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

8.6 Fermo restando quanto precede, ciascun Obbligazionista potrà altresì richiedere che la totalità o parte delle Obbligazioni dallo stesso detenute sia convertita in Azioni di Compendio qualora venga resa pubblica la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio diretta agli azionisti dell'Emittente e concernente tutte o parte delle Azioni A (l'“**OPA**”) diversa da qualsivoglia OPA promossa dallo stesso Emittente sulle proprie Azioni A. A tal fine:

- (i) l'Emittente si impegna a: (a) comunicare agli Obbligazionisti la facoltà, per gli stessi, di richiedere la conversione delle proprie Obbligazioni al ricorrere delle condizioni di cui al presente Paragrafo 8.6 (e, pertanto, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui al Paragrafo 8.1); e (b) fissare la data di attribuzione delle Azioni di Compendio in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il diritto di conversione loro attribuito ai sensi del presente Paragrafo 8.6 di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse in loro favore; e
- (ii) per quanto non espressamente disciplinato al presente Paragrafo 8.6, troveranno applicazione i Paragrafi 8.2 (con espressa esclusione del punto (ii)), 8.3 e 8.5 *mutatis mutandis*. A titolo di chiarimento, non verrà riconosciuto alcun premio di conversione al di fuori delle Finestre di Conversione, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

9. RIMBORSO IN NATURA

9.1 A partire dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza, al di fuori di una Finestra di Conversione e ogniqualevolta l'Emittente perfezioni un'Operazione Rilevante, gli Obbligazionisti avranno diritto di ottenere il rimborso in natura di tutte o parte delle rispettive Obbligazioni, attraverso l'assegnazione di uno o più strumenti finanziari (gli “**Strumenti in Concambio**”), ai termini e alle condizioni di volta in volta stabilite dall'Emittente nel rispetto delle condizioni di cui al presente Articolo 9 (il “**Rimborso in Natura**”).

9.2 L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti i termini e le condizioni del Rimborso in Natura mediante apposita comunicazione da trasmettere entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data dell'Annuncio al Mercato (la “**Comunicazione Operazione Rilevante**”).

9.3 La Comunicazione Operazione Rilevante dovrà contenere:

- (i) una sintetica descrizione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) l'indicazione della formula sulla base del quale sarà calcolato il numero di Strumenti in Concambio da attribuire agli Obbligazionisti a titolo di Rimborso

in Natura delle relative Obbligazioni, restando inteso che tale formula sarà discrezionalmente determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente;

- (iii) l'indicazione del termine entro il quale gli Obbligazionisti dovranno comunicare all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente la propria decisione irrevocabile di richiedere il Rimborso in Natura e il numero di Obbligazioni da rimborsare; e
- (iv) ogni ulteriore indicazione che l'Emittente reputi utile o opportuna ai fini del Rimborso in Natura, ivi inclusi gli eventuali criteri di riparto applicabili qualora il controvalore delle richieste di Rimborso in Natura ecceda il controvalore del numero massimo di Strumenti in Concambio assegnabili nel contesto dell'Operazione Rilevante.

- 9.4 Gli Obbligazionisti dovranno comunicare la propria decisione irrevocabile e incondizionata di ottenere, in tutto o in parte, il Rimborso in Natura delle rispettive Obbligazioni presentando all'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate e all'Emittente un apposito modulo, che sarà messo a disposizione degli stessi contestualmente alla Comunicazione Operazione Rilevante, compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e comprensivo della documentazione ancillare e di supporto eventualmente richiesta.
- 9.5 Gli Strumenti in Concambio saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta nel minor tempo tecnico possibile dopo il completamento dell'Operazione Rilevante. Resta inteso che nei casi in cui sia previsto che il Rimborso in Natura avvenga tramite strumenti finanziari per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione: (i) gli stessi saranno messi a disposizione degli Obbligazionisti che ne abbiano fatto richiesta quanto prima possibile dopo la relativa Ammissione a Quotazione; e (ii) qualora l'Ammissione a Quotazione non venga perfezionata per qualsivoglia ragione entro 12 (dodici) mesi dalla Comunicazione Operazione Rilevante, non sarà dato corso al Rimborso in Natura.
- 9.6 A fine di chiarezza, coerentemente con quanto previsto al Paragrafo 5.2, si precisa che non saranno riconosciuti interessi in denaro in relazione alle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura e, pertanto, il numero di Strumenti in Concambio da attribuire a ciascun Obbligazionista sarà determinato – facendo applicazione della formula individuata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata agli Obbligazionisti – tenendo in considerazione il solo valore nominale delle Obbligazioni oggetto di Rimborso in Natura.
- 9.7 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di Strumenti in Concambio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnati Strumenti in Concambio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

10. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

10.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, l'Emittente:

- (i) effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni A, *warrant* sulle Azioni A o titoli simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- (ii) effettui un raggruppamento o frazionamento di Azioni A, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iii) effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni A, sempreché tale aumento di capitale gratuito non sia effettuato ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile oppure a servizio della corresponsione di un c.d. dividendo ordinario in natura, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- (iv) proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), a ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate a ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la data di efficacia della conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione con il riconoscimento di un Premio di Conversione pari a quello della prima finestra di conversione successiva al momento dell'efficacia dell'operazione straordinaria.

10.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari siano emessi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quattro, cinque e/o otto, del Codice Civile.

10.3 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verificino eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

11. REGIME FISCALE

11.1 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

12. TERMINI DI PRESCRIZIONE

12.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono:

- (i) per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento per il pagamento degli interessi; e
- (ii) per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

13. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

13.1 Per i primi tre esercizi a decorrere dalla Data di Emissione del Prestito, è nominato quale rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**") l'Avv. Carlo Riganti. Il Rappresentante Comune è rieleggibile e può in ogni momento essere revocato o sostituito dall'assemblea degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile. Il compenso del Rappresentante Comune è determinato in sede di emissione del Prestito ed è posto a carico degli Obbligazionisti, fermo restando il potere dell'assemblea degli Obbligazionisti di modificarne l'ammontare ai sensi delle disposizioni di legge.

13.2 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

13.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è validamente costituita e delibera ai sensi degli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. In deroga a quanto precede, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle modificazioni delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Per tutte le altre deliberazioni si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni di legge.

14. AMMISSIONE A QUOTAZIONE

14.1 L'Emittente presenterà a Borsa Italiana domanda di ammissione alle negoziazioni

delle Obbligazioni su EGM PRO.

- 14.2 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni A e/o le Obbligazioni venissero revocate dalle negoziazioni, i termini e le condizioni del presente Regolamento saranno modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuiti agli Obbligazionisti. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste al Paragrafo 15.3.
- 14.3 La previsione di cui al Paragrafo 14.2 non troverà applicazione nel caso in cui le Obbligazioni non venissero ammesse alle negoziazioni e/o in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni A su EGM PRO, con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o altro segmento di EGM PRO.

15. MISCELLANEA

- 15.1 Saranno a carico degli Obbligazionisti i seguenti costi, oneri e spese (i “**Costi**”):
- (i) i Costi di Emissione e di Ammissione fino all’importo massimo complessivo di Euro 50.000; nonché
 - (ii) i costi, le spese e qualsivoglia tipo di esborso (ivi inclusi eventuali compensi professionali) relativi a: (a) il mantenimento della quotazione delle Obbligazioni su EGM PRO; (b) l’esecuzione di ciascuna Operazione Rilevante; e (c) il Rappresentante Comune.

I Costi saranno ripartiti pro-quota tra tutte le Obbligazioni emesse, in proporzione al rispettivo Valore Nominale, indipendentemente dalla data di emissione della singola tranche. L’Emittente è autorizzato a trattenere o compensare i Costi con qualsiasi importo dovuto agli Obbligazionisti (interessi, premi, rimborso).

- 15.2 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento, ivi compresa la nomina del Rappresentante Comune. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme di legge.
- 15.3 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate tramite Euronext Securities Milan ovvero tramite pubblicazione sul sito internet www.abccompany.it e comunicazione al Rappresentante Comune.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.